



Direzione Generale

Dirigente: Dott. Aldo URRU

**Istituzione del Centro di servizio per l'alta formazione professionale e l'inclusione (CESAFI)
ed emanazione del Regolamento di funzionamento**

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettoriale del 13.01.2022, n. 305;
- VISTO il decreto rettoriale 617 del 10.07.2018 di istituzione del CEDIAF, Centro di servizio per la didattica e l'inclusione nell'alta formazione delle professionalità educative;
- VISTO il decreto rettoriale 1300 del 10.11.2023 di istituzione, nel rispetto di quanto indicato dal DPCM 4 agosto 2023, del "Centro di servizio per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado – UNICAFI";
- VISTA l'esigenza di ricondurre, all'interno di un'unica struttura, le diverse attività finalizzate alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado, la formazione degli insegnanti specializzati e la formazione delle professionalità educative extra-scolastiche, anche al fine di ottimizzare la gestione organizzativa delle attività stesse e che, a tale scopo, il CESAFI nasce dalla trasformazione del CEDIAF, *Centro di servizio per la didattica e l'inclusione nell'alta formazione delle professionalità educative* costituito nel 2018 e dal contestuale inserimento in CESAFI di UNICAFI, *Centro di servizio per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado*, costituito nel 2023 nel rispetto di quanto indicato dal DPCM 4 agosto 2023;
- VISTA la delibera 81/25C adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2025, previo parere del Senato Accademico adottato con delibera 65/25S nella seduta



Direzione Generale

Dirigente: Dott. Aldo URRU

del 29 aprile 2025, in cui si stabilisce l'istituzione del *Centro di servizio per l'alta formazione professionale e l'inclusione* (CESAFI) e l'adozione del relativo regolamento istitutivo;

- VISTO il decreto rettorale n. 718 del 1° agosto 2025, contenente l'istituzione del Centro di servizio per l'alta formazione professionale e l'inclusione (CESAFI) e l'emanazione del relativo Regolamento di funzionamento;
- RAVVISATA la necessità di apportare talune rettifiche per errori materiali e di coordinamento del testo del suddetto Regolamento n. 718/2025

D E C R E T A

ART. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto il Regolamento di istituzione e funzionamento del *Centro di servizio per l'alta formazione professionale e l'inclusione* (CESAFI), emanato con D.R. n. 718 del 1° agosto 2025, è modificato come riportato nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2 - Le modalità di fruizione dei servizi del Centro saranno disciplinate da apposito regolamento.

ART. 3 - Previo svolgimento delle necessarie operazioni amministrative da parte delle competenti Strutture, i "progetti" contabili esistenti assegnati al CEDIAF saranno assegnati al CESAFI.

ART. 4 - Con successivi provvedimenti adottati dalle Strutture competenti sarà disposto l'assegnazione del personale al CESAFI e verrà individuato il patrimonio mobiliare del Centro stesso.

Visto

Il Direttore Generale

Il Rettore

*Prof. Francesco Mola
(sottoscritto digitalmente)*



**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO DI SERVIZIO PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'INCLUSIONE
(CESAFI)**

TITOLO I – Ambiti, funzioni e sede CESAFI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. È istituito il Centro di Servizio dell’Università degli Studi di Cagliari denominato *Centro di Servizio per l’alta formazione professionale e l’inclusione*, di seguito denominato CESAFI.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del CESAFI dell’Università degli Studi di Cagliari, denominato Centro per l’alta formazione professionale e l’inclusione, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Art. 2 – Funzioni

1. Il CESAFI è la struttura organizzativa istituita con la finalità di:
 - a) garantire il supporto progettuale, amministrativo e gestionale ai seguenti Centri e Corsi:
 - il “Centro” di cui art. 1, comma g) del D.P.C.M. del 04.08.23, Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25.09.2023, di seguito denominato Corso per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado (articolato in diversi percorsi formativi);
 - il Corso per la formazione degli insegnanti specializzati (articolato in diversi indirizzi formativi);
 - i/le Corsi/Attività per la formazione delle professionalità educative extra-scolastiche, in ottica di long life learning;
 - ulteriori Corsi/Attività che potranno essere attivati a seguito di nuove disposizioni normative o in relazione alle esigenze individuate dall’Ateneo;
 - b) attivare e gestire Centri e laboratori a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo;
 - b) promuovere le seguenti attività di servizio a favore del territorio:
 - progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi di formazione, di qualificazione professionale e di specializzazione per i professionisti dell’Università e gli operatori educativi della scuola e dell’extra-scuola nell’ambito delle politiche di educazione inclusiva e di integrazione scolastica e sociale della disabilità;
 - progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di formazione e qualificazione delle differenti professionalità educative attraverso l’utilizzo delle potenzialità educative offerte dalle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nei percorsi di istruzione e di formazione;
 - implementazione e diffusione delle informazioni e delle conoscenze di natura pedagogico-didattica per l’elaborazione di indirizzi scientifico-culturali utili all’orientamento dei differenti stakeholders e decisori politici responsabili dell’ideazione e dello sviluppo delle politiche inerenti all’educazione nel territorio regionale;
 - promozione e realizzazione di attività scientifiche, divulgative ed educative anche attraverso rassegne, concorsi, premi, iniziative editoriali, manifestazioni culturali, attività seminariali e convegnistiche.
2. Il CESAFI provvede a coordinare, dal punto di vista amministrativo e gestionale, le attività sviluppate



in seno ai differenti Centri e attività di cui al precedente comma 1, secondo le disposizioni normative e i regolamenti, laddove necessari, che disciplinano lo svolgimento delle differenti iniziative formative.

3. Le modalità di fruizione dei servizi del CESAFI sono disciplinate da apposito Regolamento proposto dal Consiglio e trasmesso agli Organi Accademici per i provvedimenti di competenza.

4. Il CESAFI ha autonomia funzionale, ma non ha autonomia contabile. La gestione amministrativo contabile del CESAFI è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I relativi fondi sono imputati ad apposita voce del bilancio dell'Università e gestiti con separata evidenziazione.

5. Le Aree scientifiche caratterizzanti l'attività del CESAFI sono le seguenti:

- 1) Area delle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche – sub area delle scienze pedagogiche;
- 2) Area delle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche – sub area delle scienze psicologiche;
- 3) Area delle Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;
- 4) Area delle Scienze matematiche e fisiche;
- 5) Area delle Scienze sanitarie.

Art. 3 – Sede e attrezzature

1. Il CESAFI ha sede presso il campus Sa Duchessa, corpo centrale, piano primo e dispone dei beni mobili, attrezzature e macchinari ad esso assegnati e inventariati secondo le regole stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO II – Funzioni e organi del Centro per la formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie superiori di cui al DPCM 4 agosto 2023

Art. 4 – Istituzione

1. Il Centro, di cui al precedente articolo 2, comma 1 lett. a), è istituito per la Formazione iniziale delle/dei docenti delle scuole secondarie di 1 e 2 grado di cui al D.P.C.M. 4.08.2023 (pubblicato in G.U. n. 224 del 25.09.2023).
2. I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale delle/dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Cagliari, afferiscono e sono gestiti dal Centro.
3. Il Centro ha compiti di gestione e coordinamento dei percorsi didattici istituiti e attivati secondo la normativa vigente.

Art. 5 - Funzioni

1. Il Centro è istituito al fine di organizzare e realizzare attività formative, in presenza e/o a distanza, per la formazione iniziale delle/degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, al Centro compete:
 - a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi



di concorso;

- b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche in forma aggregata da parte dei centri, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- c) la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
- d) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritte/i, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche;
- e) la definizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei percorsi di formazione.

3. Il Centro ha autonomia funzionale ma non è dotato di autonomia contabile. Il Centro si avvale per lo svolgimento delle proprie attività degli spazi, degli strumenti, dei servizi e della struttura amministrativa e organizzativa del CESAFI.

Art. 6 - Sede

1. Il Centro ha sede a Cagliari presso i locali del CESAFI, nel campus Sa Duchessa, in via Is Mirrionis, 1.

Art. 7 - Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:

- a) il Coordinatore;
- b) la Giunta;
- c) l'Organo deliberante.

Art. 8 - Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del Centro è nominato con Decreto Rettoriale, sentito il Senato Accademico, tra i professori a tempo pieno di prima o seconda fascia dell'Università, con comprovata esperienza gestionale.

2. Il mandato del Coordinatore dura tre anni accademici. In caso di dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica del Coordinatore, il Rettore propone al Senato Accademico, nella prima seduta utile, il nominativo del nuovo Coordinatore e procede alla sua nomina con decreto rettorale. Nelle more della sostituzione, le funzioni del Coordinatore sono assunte dal professore decano per ruolo all'interno dell'Organo deliberante del Centro.

3. La carica di Coordinatore del Centro è incompatibile con quella di Senatore e Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. b) dello Statuto. Il Coordinatore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno, ove sopravvenga una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente comma ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

4. Al Coordinatore sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) sovraintende alle attività del Centro;
- b) convoca e presiede la Giunta;
- c) convoca e presiede l'Organo deliberante;



d) dà attuazione alle relative deliberazioni;

Art. 9 - La Giunta

1. La Giunta è composta, di diritto, dal Coordinatore e dai Direttori dei percorsi formativi.
2. Il responsabile della struttura amministrativa del CESAFI, o altro personale amministrativo dallo stesso delegato, interviene alle sedute della Giunta, assistendo il Coordinatore nella verbalizzazione.
3. Alla Giunta sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) coadiuva il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni;
 - b) cura il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
 - c) cura l'organizzazione, lo svolgimento e la realizzazione dei percorsi di formazione;
 - d) verifica la coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
 - e) chiede ai Dipartimenti dell'Ateneo le coperture didattiche, ai sensi del Regolamento vigente in materia, sulla base delle proposte dei Consigli didattici dei percorsi abilitanti tenuto, conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi previsti dal D.P.C.M. 04.08.2023 e disposizioni attuative;
 - f) cura la definizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei percorsi di formazione.

Art. 10 - Organo deliberante

1. L'Organo deliberante è costituito dai componenti della Giunta e da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico della Regione Sardegna. L'Organo deliberante è presieduto dal Coordinatore del Centro.
2. L'Organo, in particolare:
 - a) propone agli organi di Ateneo l'istituzione, la denominazione di nuovi percorsi formativi nonché l'indicazione del numero massimo degli studenti ammissibili;
 - b) individua le modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale e interregionale per i percorsi a bassa numerosità di iscritte/i, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.

Art. 11 - Finanziamento

1. Il Centro ha l'obiettivo di autofinanziarsi utilizzando risorse e finanziamenti finalizzati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Le risorse per lo svolgimento delle attività del Centro formazione iniziale insegnanti confluiranno nel budget del CESAFI.



TITOLO III – Organi, finanziamento e norme finali CESAFI

Art. 12 - Organi del CESAFI

1. Sono organi del CESAFI:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio.

Art. 13 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i docenti di ruolo dell'Ateneo a tempo pieno con comprovata esperienza scientifica nell'ambito delle tematiche di cui si occupa il Centro ed organizzativo-gestionale.

2. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta. Il Direttore può nominare, tra i membri del Consiglio del CESAFI, un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

3. Le cariche di Direttore e Vicedirettore del CESAFI sono incompatibili con quella di Senatore e Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. b) dello Statuto. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno, ove sopravvenga una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente comma ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

4. In caso di dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica del Direttore, il Rettore propone al Senato Accademico, nella prima seduta utile, il nominativo del nuovo Direttore e procede alla sua nomina con decreto rettorale. Nelle more della sostituzione, le funzioni del Direttore sono assunte dal professore decano per ruolo all'interno del Consiglio del CESAFI.

5. Il Direttore:

- a) ha la rappresentanza del CESAFI e tiene i rapporti con gli organi accademici, con altri atenei e con istituzioni extra-academiche;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio del CESAFI di cui al successivo art. 14 e cura l'attuazione delle relative delibere;
- c) promuove le attività istituzionali, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio del CESAFI e nel rispetto delle politiche strategiche di programmazione integrata dell'Ateneo e ne informa periodicamente il Rettore;
- d) si occupa di monitorare l'efficienza del funzionamento del CESAFI;
- e) vigila sull'osservanza dei regolamenti vigenti nell'ambito delle attività del CESAFI e sulla coerenza con le politiche strategiche di programmazione integrata dell'Ateneo;
- f) predisponde e presenta per l'approvazione, nella prima seduta del Consiglio successiva al suo insediamento, il piano annuale di sviluppo del CESAFI e il programma delle attività annuali, pluriennali e ordinarie da condurre presso il CESAFI, sulla base degli obiettivi e delle strategie individuate dal Consiglio, ai sensi del successivo art. 14, comma 2, lett. a) del presente Regolamento. Il Piano e il Programma, unitamente alla Relazione di utilizzo dei fondi per la realizzazione delle attività in essi contenute, saranno trasmessi al Rettore;
- g) presenta annualmente al Consiglio, per l'approvazione, l'aggiornamento del Piano e del Programma



di cui alla precedente lettera f), elaborato anche sulla base dei risultati ottenuti. Il Piano e il Programma aggiornati, unitamente alla Relazione di utilizzo dei fondi per la realizzazione delle attività in essi contenute, saranno trasmessi al Rettore;

h) si avvale della collaborazione del personale eventualmente assegnato al CESAFI per le attività di competenza;

i) predisponde e presenta progetti e richieste di finanziamento funzionali allo svolgimento delle attività del CESAFI, partecipa a progetti finanziati in ragione dei servizi e delle funzioni espletate previo coordinamento con i Dipartimenti e le Direzioni eventualmente coinvolte;

j) è responsabile della gestione del budget di cui dispone il CESAFI, sulla base dei criteri generali di utilizzazione definiti dal Consiglio, ai sensi dell'art. 14, comma 2;

k) stipula, nei limiti del budget del CESAFI, i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio sino all'importo di 40.000 euro, anche con riferimento ad assegni e contratti di ricerca, previe verifiche normativo gestionali previste per i contratti di lavoro autonomo e l'applicazione delle disposizioni e circolari dell'Ateneo in merito. I contratti di importo superiore a 40.000 euro sono stipulati su delega del Rettore. La selezione e la successiva predisposizione del contratto, per i contratti di lavoro a tempo determinato, restano in capo alla Direzione del personale e Performance;

l) autorizza direttamente, nei limiti del budget assegnato al CESAFI, i costi fino a € 40.000. I costi di importo superiore sono autorizzati, su proposta del Direttore del CESAFI, dal Direttore Generale, previa attestazione da parte del dirigente della Direzione Amministrazione e finanza, della coerenza con il budget approvato e del dirigente della Direzione acquisti, appalti e patrimonio circa la regolarità della procedura di acquisto o affidamento del servizio. I costi di importo superiore a € 100.000 sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

m) svolge ogni altra attività prevista nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

n) coordina il personale assegnato al CESAFI;

o) verifica la corretta esecuzione dei contratti e delle convenzioni attivate dal CESAFI;

p) è consegnatario d'uso dei beni immobili di competenza del CESAFI e consegnatario dei beni mobili assegnati al CESAFI, il cui inventario è aggiornato nel rispetto dei principi dell'Inventario Unico di Ateneo.

6. In caso di necessità e comprovata urgenza, il Direttore può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva.

7. Il regolamento del CESAFI può attribuire al Direttore ulteriori competenze in materia di organizzazione, nei limiti dell'autonomia riconosciuta e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente regolamento, nello Statuto e negli altri regolamenti di ateneo.

Art. 14 - Il Consiglio

1. Il Consiglio del CESAFI è presieduto dal Direttore del CESAFI ed è costituito:

a) dal Rettore o suo delegato;

b) dal Direttore Generale o suo delegato;

c) dal Coordinatore del Centro UNICAFI;

d) da n. 5 docenti nominati con decreto rettoriale - uno per ciascuna delle Aree caratterizzanti l'attività



del Centro, così come indicate nell'articolo 2, comma 5, proposti dal Rettore al Senato Accademico sentiti i direttori di dipartimento interessati. L'Area di competenza del Direttore non esprime la rappresentanza nella componente di cui alla presente lettera d);

e) dai direttori/coordinatori dei Centri afferenti al CESAFI.

I componenti di cui alla precedente lett. c) durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

2. Il Consiglio del CESAFI promuove lo sviluppo e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività del CESAFI. Esercita ogni atto espressione della autonomia riconosciuta al CESAFI, anche con rilevanza esterna. Il Consiglio:

c) definisce gli obiettivi, le strategie e il conseguente programma delle attività e dei servizi del CESAFI, verifica i risultati conseguiti e i servizi erogati;

d) promuove lo sviluppo dell'attività del CESAFI anche attraverso l'adozione di strategie e azioni di comunicazione, in coordinamento con la struttura di Comunicazione e Immagine dell'Ateneo inserita nella Direzione comunicazione, servizi agli studenti e servizi generali;

e) formula la proposta di modifica del presente Regolamento, da sottoporre agli Organi Collegiali centrali;

f) formula la proposta di Regolamento recante le modalità di fruizione dei servizi del CESAFI, da sottoporre agli Organi Collegiali centrali;

g) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;

h)approva la stipula di contratti e convenzioni nei limiti delle disponibilità di budget del CESAFI stesso e secondo quanto previsto nei Regolamenti interni e nelle delibere del Consiglio di Amministrazione sui limiti di spesa, previa verifica della copertura economico-finanziaria e della conformità rispetto ai fini istituzionali del CESAFI;

i) autorizza l'acquisto di apparecchiature e servizi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e in quanto necessarie per l'attività del CESAFI;

j) ove funzionale alla celerità dell'azione amministrativa, può delegare il Direttore allo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere f) e g). Il Direttore relaziona al Consiglio semestralmente in ordine all'esercizio della delega;

k) approva la proposta di budget, coerentemente col principio del Bilancio unico d'Ateneo, da trasmettere all'Amministrazione Centrale entro i termini fissati con provvedimento del Direttore Generale, al fine di consentire la redazione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;

l) approva il documento consuntivo contenente le informazioni sull'attività svolta nell'esercizio e sulle risorse impiegate per consentire la redazione del Bilancio unico d'Ateneo di esercizio e della relazione sulla gestione da trasmettere all'Amministrazione centrale;

m) esercita ogni altra funzione derivante dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il Consiglio del CESAFI è convocato non meno di 2 volte l'anno per gli adempimenti di cui al presente articolo, anche in modalità telematica, su iniziativa del Direttore o a seguito di richiesta del Rettore o di almeno 2 suoi membri. Il Consiglio è altresì convocato tutte le volte in cui si ritiene necessario e opportuno acquisire il parere dell'Organo collegiale per le attività del CESAFI.

4. Le modalità di convocazione, svolgimento e validità delle sedute del Consiglio si applica il Regolamento di Ateneo per il funzionamento degli organi Collegiali.



Art. 15 – Finanziamento

1. Il CESAFI ha l'obiettivo di auto-finanziarsi utilizzando risorse e finanziamenti finalizzati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Può avvalersi di contributi e/o conferimenti da parte di enti pubblici e/o privati di beni e servizi di natura coerente con le finalità del CESAFI. Le attribuzioni al CESAFI di risorse e finanziamenti sono attuate nel rispetto del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e delle altre norme vigenti in materia.
2. Al finanziamento del CESAFI potranno concorrere:
 - a) finanziamenti derivanti da trasferimenti d'Ateneo;
 - b) fondi derivanti dal finanziamento di progetti coerenti con la missione del CESAFI;
 - c) contributi derivanti da enti pubblici o privati;
 - d) fondi derivanti dai contributi versati da ricercatori e ricercatrici, che intendono avvalersi delle strutture del CESAFI, trasferiti da loro progetti.
3. La gestione amministrativo contabile del CESAFI è disciplinata ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 16 – Disattivazione

1. Il CESAFI è disattivato su proposta del Rettore con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. La disattivazione del CESAFI può essere proposta dal Consiglio del CESAFI con propria delibera.
3. In caso di disattivazione, i beni mobili, i macchinari e le attrezzature assegnati al CESAFI all'atto della sua costituzione e quelli acquisiti successivamente, tornano nella disponibilità dell'Ateneo o delle singole strutture che li hanno eventualmente conferiti.

Art. 17 - Disposizioni generali e transitorie

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Con successivi provvedimenti adottati dagli Uffici competenti potranno essere disciplinate le fasi di disattivazione del CEDIAF e gli aspetti contabili e patrimoniali inerenti all'istituzione del CESAFI.

Art. 18 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.